



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE STERNALIZZATA DEL MAGAZZINO GENERALE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, PER UN PERIODO DI 36 MESI, CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ULTERIORE PERIODO MASSIMO DI 36 MESI, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" - CODICE CIG N. 6667164DC5

Tra

LA FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" con sede in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona del del Dirigente della s.s. Economato e Logistica, Dott.ssa Annalisa Ambrosetti nata a Milano, il 12 marzo 1960, Cod. Fiscale MBRNLS60C52F205L, nominata Responsabile Unico del Procedimento con Determinazione 39DG del 10 febbraio 2016 di seguito denominata "Fondazione"

e

La società **COOPSERVICE S.Coop.p.A.**, con sede in Reggio Emilia (RE) via Rochdale n.5 Codice Fiscale e Partita IVA 00310180351 nella persona di Magagna Michele Procuratore speciale, nato a Ferrara (FE) il -16.07.1973-, di seguito denominata "Impresa affidataria"

#### PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 119 DG del 14.04.2016 la Fondazione ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di gestione esternalizzata del magazzino generale della Fondazione per un periodo di 36 mesi, con facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, per un importo complessivo a base d'asta di € 1.227.000,00 oltre a IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione di interferenze (pari a zero), attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione "Sintel", da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Dlg 163/2006, assegnando 60/100 punti agli elementi qualitativi e 40/100 punti alle condizioni economiche;
- che, espletata la gara secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara, l'impresa migliore offerente è risultata la società **COOPSERVICE s.Coop.p.A.** con sede in Reggio Emilia (RE) via Rochdale n.5 che ha presentato offerta per l'importo complessivo di € 1.128.717,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività pari a € 7.500,00 oltre IVA quale prezzo complessivo del servizio;



- che con determinazione dirigenziale n. 77/PRO del 5 agosto 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in parola.

**Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

La Fondazione affida all'Impresa affidataria, che accetta, il servizio di gestione esternalizzata del magazzino generale della Fondazione per un periodo di 36 mesi, aventi le caratteristiche di cui all'offerta presentata, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dal disciplinare di gara, capitolato tecnico e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della fornitura.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica presentata dall'Impresa affidataria, allegata;
- offerta tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura della Fondazione.

#### **Art. 2 Esecuzione del servizio**

L'Impresa affidataria deve effettuare il servizio di cui trattasi, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, presso la Fondazione a norma di quanto disposto dal disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri e dal capitolato tecnico sottoscritto per accettazione dall'Impresa affidataria.

Il contratto per la gestione del servizio di cui in oggetto ha durata di 36 mesi con decorrenza dal 1 dicembre 2016. Il presente contratto, pertanto, scade il 30 novembre 2019.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 si riserva, di richiedere all'impresa affidataria, la ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, ponendo a base della procedura negoziata una somma massima stimata e non vincolante pari all'importo di aggiudicazione.

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per la Fondazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui la Fondazione non



intenda procedere alla ripetizione – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

### **Art. 3 Caratteristiche del servizio**

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento dell'attività del servizio in parola. L'Impresa affidataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antinfortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui al disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri e relativi allegati e all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Oggetto del contratto è la gestione esternalizzata di tutti i beni di consumo utilizzati dalla Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il servizio riguarda:

a) tutti i materiali di normale utilizzo della Fondazione, sia i beni a scorta che quelli in transito, esclusi farmaci e dispositivi in sperimentazione radioattivi e, precisamente:

Materiali economici (cancelleria, modulistica, prodotti igienici in uso ...).

Dispositivi medici (aghi da prelievo, cateteri ...)

Dispositivi di Protezione individuale (guanti, occhiali e visiere)

Farmaci, disinfettanti e soluzioni infusionali e, comunque, tutto il materiale ricevuto su ordine della Farmacia

Materiali e sostanze utilizzate presso i Laboratori - od altre Strutture Sperimentali e/o di Diagnosi e Cura della Fondazione - compresi gli infiammabili descritti all'art. 2 del presente Capitolato.

b) topi di laboratorio

c) la gestione delle riparazioni delle piccole attrezzature

Per tutto quanto qui non precisato, si rimanda all'art. 1 e seguenti del Capitolato tecnico.

### **Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio**

Si rinvia integralmente all'art. 2 del Capitolato Tecnico.

### **Art. 5 Periodo di prova e recesso anticipato**

Il contratto è subordinato al superamento di un periodo di prova della durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, al fine di comprovare la corretta esecuzione dello stesso alle condizioni contrattuali. Allo scadere dei sei mesi si potranno verificare le seguenti situazioni:

- esito positivo del periodo di prova: nessuna comunicazione formale verrà trasmessa al contraente;

- esito negativo del periodo di prova: il Rup invierà formale comunicazione al contraente tramite raccomandata o posta certificata nei successivi 15 giorni, indicando le





inadempienze contrattuali e le ragioni del mancato superamento della prova. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il contraente potrà opporre le proprie controdeduzioni che, qualora non accettate dal Rup, daranno luogo a risoluzione contrattuale senza ulteriore istruttoria ed a contestuale scorrimento della graduatoria di merito per il subentro della seconda in elenco.

Il periodo di prova è condizione contrattuale irrinunciabile da parte della Fondazione ed efficace anche per gli eventuali ulteriori subentri di operatori economici posizionati utilmente in graduatoria per qualsiasi motivazione giuridica che legittimi la Fondazione a farvi ricorso.

In caso di trasferimento della Fondazione alla Città della Salute, nel corso di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere risolto anticipatamente dalla Fondazione senza nulla pretendere da parte dell'appaltatore. La comunicazione verrà formulata per iscritto al contraente tramite raccomandata o posta certificata.

#### **Art. 6 Responsabili**

L'Impresa affidataria indica nella persona del sig. Marco Prampolini il proprio referente che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'Impresa affidataria in tutte le fasi del servizio. Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è il dott. Giulio Ciana, della s.s. Economato e logistica.

#### **Art. 7 Corrispettivi**

L'importo contrattuale complessivo è di € 1.128.717,00 oltre IVA, quale canone triennale onnicomprensivo per il servizio esternalizzato del magazzino generale. L'importo complessivo di cui sopra è comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico della ditta che sono pari a € 7.500,00 oltre IVA.

L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come indicato all'art. 33 del Disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri.

#### **Art. 8 Liquidazione e pagamenti**

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa aggiudicataria da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento di cui all'art. 32 del disciplinare di gara.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG assegnato.

#### **Art. 9 Tracciabilità dei pagamenti**

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata



contestualmente alla s.c. Provveditorato e alla s.c. "Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle presenti forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità. L'Impresa aggiudicataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 10 Inadempienze contrattuali e penalità**

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al disciplinare di gara e capitolato speciale d'onere.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria del servizio oggetto del presente contratto, comporteranno l'applicazione di penali così come previsto dall'art. 21 del disciplinare di gara.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione potrà rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.



#### **Art. 11 Cauzione**

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, fidejussione n. 936844 relativa al servizio in parola per l'importo di € 56.435,85, importo ridotto del 50% in quanto in possesso di idonea certificazione inerente il sistema di qualità Uni EN ISO 9001:2008, con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio, come previsto dal disciplinare di gara.

#### **Art. 12 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria**

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nel disciplinare di gara. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria ha presentato polizza assicurativa conforme a quanto richiesto negli atti di gara.

#### **Art. 13 Sicurezza**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, così come previsto dall'art. 17 del disciplinare. L'Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

#### **Art. 14 Cessione del contratto**

Si rinvia a quanto disposto all'art. 28 del disciplinare di gara..

#### **Art. 15 Cessione del credito**

Si rinvia a quanto disposto all'art. 29 del disciplinare di gara..

#### **Art. 16 Risoluzione del contratto**

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:





- a) qualora il ritardo nel servizio sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la Fondazione;
- b) per gravi inadempienze, Eros e altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- d) subappalto senza previa autorizzazione;
- e) cessione del contratto a terzi;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 9 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

#### **Art. 17 Spese contrattuali e registrazione**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2<sup>a</sup> del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 18 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 e recepito dalla Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14.

Il patto è visionabile anche sul sito internet [www.istitutotumori.mi.it](http://www.istitutotumori.mi.it).

#### **Art. 19 Codice di comportamento**

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione



degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 20 Protezione dei dati personali**

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. 196/2003) e le disposizioni ad esso collegate, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza previste nell'Allegato 'B'.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 29 c.1 del "Codice", individua l'impresa affidataria, nella persona del sig. ZAFFELLI HEIKKI quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del decreto sopra citato.

#### **Art. 21 Foro competente**

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

#### **Art. 22 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera d'invito e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordina, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Annalisa Ambrosetti

COOPSERVICE S.Coop.p.A.

Magagna Michele

Al: offerta economica







Spett.le  
FONDAZIONE IRCCS  
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione esternalizzata del magazzino generale della fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per un periodo di 36 mesi, con facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione "SINTEL" – CIG N. 6667164DC5

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

Il sottoscritto Magagna Michele nato a Ferrara (FE) il 16.07.1973, codice fiscale MGGMHL73L16D548C, residente a Ferrara (FE) in Via Crispa n. 40, in qualità di Procuratore Speciale (Direttore Commerciale giusta procura notarile repertorio 53069, raccolta 9706 del 05.12.2012) e Responsabile Tecnico L. 82/94 e D.M. 274/1997 della Società Coopservice S. Coop. p. A., con sede legale e fiscale in Reggio Emilia, Via Rochdale, 5, iscrizione al Registro delle Imprese, codice fiscale e partita I.V.A. 00310180351

OFFRE

Per l'esecuzione del servizio in oggetto – per un periodo di 36 mesi – per l'intera durata contrattuale, il prezzo di € 1.128.717,00 (diconsi euro unmilionecentoventottomilasettecentodiciassette/00) oltre IVA;

DICHIARA

Che l'importo offerto è comprensivo di tutto quanto previsto dal disciplinare di gara e capitolato tecnico e degli oneri per la sicurezza a carico della società rappresentata, pari ad € 7.500,00 (diconsi euro settemilacinquecento/00) oltre IVA.

La presente offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Reggio Emilia (RE), lì 16.06.2016

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

COOPSERVICE S.Coop.p.A.  
Sede Legale, Direzione e Amministrazione:  
42122 Reggio Emilia - Via Rochdale, 5  
Tel. 0522 940111 r.a. - fax 0522 940126 - Email: info@coopservice.it - www.coopservice.it  
Iscrizione Albo Cooperative n° A102511 - Reg. Imprese, Cod. Fisc. e P. IVA 00310180351

